

Bolzano, li 16 dicembre 2013
Dato in spedizione il 17 dicembre 2013

CONTOR INFORMA 08 / 2013

anno 2013

IMU – scadenza pagamento a saldo	1	Rinvio comunicazione beni ai soci e	
Comunicazione lavoro a chiamata.....	1	finanziamenti	3
Tassa di soggiorno.....	2		

IMU – SCADENZA PAGAMENTO A SALDO

Il 16 dicembre 2013 scade il versamento a saldo dell'imposta municipale unica per l'anno 2013.

La maggior parte delle amministrazioni comunali altoatesine ha spedito ai proprietari o ai detentori dei diritti reali sugli immobili i calcoli dell'imposta, che si basano sui dati in possesso alle amministrazioni. In linea di principio le abitazioni principali e le relative pertinenze (una per categoria catastale) e i terreni agricoli montani sono esentati dall'IMU.

Per i comuni che fino al 09 dicembre 2013 (!) hanno deliberato un aumento dell'aliquota IMU base sull'abitazione principale, la scadenza del versamento IMU (o comunque di una parte di essa) è rinviata al 24/01/2014.

Controlli con cura il calcolo predisposto dal comune, per poter usufruire nei termini, delle eventuali riduzioni ed agevolazioni deliberate dal comune stesso. Sfortunatamente le possibilità di personalizzazione delle aliquote e delle riduzioni da parte dei comuni sono svariate, in modo da impossibilitare, di fatto, la gestione tabellare delle aliquote.

Il versamento avviene con il modello di pagamento F24, i **titolari di partita IVA** quindi non potranno presentarlo in modalità cartacea, ma solo **in forma elettronica** (via homebanking o canale CBI).

Preghiamo pertanto di informarci in tempo se dobbiamo procedere alla presentazione del F24 telematico contenete anche i versamenti dell'IMU. In questo caso ci serve anche il calcolo dell'IMU del comune.

La scadenza della dichiarazione IMU delle variazioni/agevolazioni 2013 è stata spostata definitivamente alla data del 30/06/2014. È da presentare una dichiarazione IMU quando si vuole fruire di agevolazioni e riduzioni (detrazione superiore, nuova aliquota per abitazione principale, ecc.) sull'imposta principale. Agevolazioni già comunicate in sede del regime ICI non devono essere ripresentate, rilevano solamente l'eventuali variazioni.

COMUNICAZIONE LAVORO A CHIAMATA

Dall'estate 2013 solo al Ministero del Lavoro.

Ricordiamo che la comunicazione delle singole chiamate del lavoratore, ai sensi della riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012, nr. 92), dal 03 luglio 2013 deve essere effettuata esclusivamente al Ministero del Lavoro (decreto interministeriale del 27/03/2013).

Le comunicazioni inviate alla ripartizione Lavoro dell'amministrazione provinciale non sono più consentite e restano prive di effetti. Le comunicazioni devono pervenire al Ministero via e-mail certificata mediante il modulo UNI_Intermittente o mediante inserimento in una maschera web nel portale Cliclavoro.

Comunicazioni via sms sono consentite solo per prestazioni lavorative che vengono erogate nelle successive 12 ore. Maggiori informazioni alla pagina web <http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx> (Sito del Ministero del Lavoro).

TASSA DI SOGGIORNO

Per i pernottamenti effettuati a partire dal 1 Gennaio 2014 le strutture ricettive dovranno incassare la tassa di soggiorno e versarla in seguito al proprio comune. Il cliente è tenuto al pagamento della presente imposta e l'albergatore funge da esattore in nome e per conto del comune.

Nella legge provinciale 9/2012 l'imposta di soggiorno viene definita come tassa locale.

Chi é tenuto e chi non lo è?

Fondamentalmente sono soggetti a questa imposta tutti i clienti delle strutture ricettive:

- Strutture alberghiere e assimilate (alberghi, pensioni, garni, residence, appartamenti per le vacanze, campeggi, etc.)
- Agriturismi
- Affittacamere privati
- Imprese con particolari contratti d'affitto nell'ambito del turismo (regolati all'art. 1 della LP 12/95).

L'imposta non è dovuta:

- dai bambini con meno di 14 anni (l'esenzione vale fino al giorno di compimento del 14mo anno d'età)
- nelle imprese dove non vi è obbligo di registrazione (rifugi)
- per il personale delle strutture ricettive e per tutte quelle persone per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione
- per gli scolari e gli studenti, che partecipino a progetti formativi realizzati da scuole pubbliche o da scuole private parificate. Tale agevolazione non si estende al personale docente o agli studenti universitari o di corsi post-scolastici. La presente agevolazione vale inoltre esclusivamente fino al 31 Dicembre 2014.

Le cause di esenzione devono essere opportunamente documentate, spetta ad ogni comune definire esattamente quali documenti occorrono. Nel fac-simile predisposto dal consorzio dei comuni dell'Alto Adige, si ritiene ad esempio sufficiente, per documentare l'esenzione per gli ospiti con età inferiore ai 14 anni acquisire copia della carta d'identità e conservarla presso la struttura.

Nel caso dell'esenzione per gli studenti partecipanti a progetti formativi scolastici, sarà necessario acquisire una certificazione predisposta dalla scuola nella quale sia citato il progetto formativo. Come detto l'esenzione non riguarda in ogni caso il corpo docenti. Nel caso in cui non venga acquisita la documentazione necessaria a giustificare l'esenzione, potranno essere comminate sanzioni e potrà essere richiesto alla struttura ricettiva il pagamento della tassa di soggiorno non incassata dal cliente.

In che misura ?

La tassa di soggiorno é dovuta nelle seguenti misure:

- 0,70 € per vacanze in agriturismo, affittacamere privati, alberghi fino ad un massimo di due stelle, campeggi ed ostelli della gioventù;
- 1,00 € per alberghi ed altre strutture assimilate con tre stelle o con tre stelle superior;
- 1,30 € per alberghi ed altre strutture assimilate con quattro stelle, quattro stelle superior o cinque stelle.

L'importo è da intendersi pro persona, pro notte. I comuni hanno la possibilità di innalzare tale importo fino ad un massimo di 2,00 € a partire dal 2015. L'importo potrà riguardare proporzionalmente tutte le categorie o prevedere un medesimo importo per ogni categoria, qualora le azioni e i servizi comunali siano rivolti ad ogni categoria.

Quando e come contabilizzare ?

L'incasso della tassa di soggiorno avviene contemporaneamente all'incasso del corrispettivo per i servizi ricevuti.

Tuttavia la tassa di soggiorno è per l'azienda che la incassa una mera posta di giro. Non è quindi soggetta né all'IVA né alle imposte sui redditi. Per questo motivo deve essere annotata sulla ricevuta e nel registro dei corrispettivi in modo separato.

Allo stesso modo in caso di emissione di una fattura, oltre all'importo della prestazione fatturata e della relativa iva, dovrà essere indicata anche la tassa di soggiorno la quale dovrà essere fatturata con l'Art. 15 e la seguente dicitura: **imposta di soggiorno – escluso IVA, art. 15 DPR 633/72**

Anche nel registro dei corrispettivi giornalieri l'imposta di soggiorno va indicata separatamente. Essa sarà quindi da riportare nella colonna "corrispettivi non soggetti o esenti" ed inserendo come causale dell'operazione

“imposta di soggiorno, escluso IVA, art. 15 DPR 633/72”

Comunicazione al comune e versamento delle imposte.

a) Se l'azienda paga mensilmente l'imposta di soggiorno:

- L'azienda comunica al comune entro il 15° giorno dalla fine del mese l'elenco dei pernottamenti e delle relative eventuali cause di esclusione.
- Entro lo stesso termine va versata l'imposta di soggiorno, mediante bonifico alla tesoreria comunale, mediante versamento presso gli sportelli comunali o con altre forme di pagamento autorizzate dal comune stesso.
- Se l'importo delle imposte di soggiorno non supera nel mese i 200,00 €, il pagamento potrà essere spostato fino al mese in cui sommando i mesi non ancora versati sarà raggiunta la soglia dei 200,00 € ed in ogni caso entro il 15° giorno dall'inizio dell'anno successivo.

b) Se l'azienda paga trimestralmente l'imposta di soggiorno:

- L'azienda comunica al comune entro il 15° giorno dalla fine del mese l'elenco dei pernottamenti e delle relative eventuali cause di esclusione.
- Entro il 15° giorno del mese successivo alla fine del trimestre, l'azienda è tenuta a versare l'imposta di soggiorno incassata nel trimestre.
- Entro 5 giorni dal pagamento l'azienda dovrà inviare a mezzo PEC alla PEC del comune i seguenti documenti:
 - Il numero dei pernotti di ciascuno dei tre mesi del trimestre e le relative cause eventuali di esclusione (copia delle comunicazioni mensili di cui al primo punto)
 - I riferimenti del pagamento (data, importo e modalità di pagamento)

L'imposta di soggiorno costituisce per l'albergatore una posta di giro! È quindi fondamentale non integrarla nel prezzo della camera.

RINVIO COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI

Utilizza beni dell'impresa per scopi privati? L'utilizzo si protrae già dall'anno 2012? Corrisponde alla ditta un corrispettivo inferiore al valore di mercato del bene? Ha conferito nel 2012 risorse finanziarie in ditta?

Come già noto, al Fisco interessa l'utilizzo privato di beni dell'impresa in mancanza di corrispettivo “a valore di mercato”, inoltre destano interesse anche i finanziamenti e conferimenti nelle casse aziendali da parte di soci o dei familiari del titolare dell'impresa individuale. A tale scopo è stata introdotta una comunicazione (vedi anche **CONTOR INFORMA** 07-2013, 03-2013 e 02-2012). La comunicazione per l'anno 2012 ha subito vari rinvii, da ultimo al 12 dicembre 2013, e *in extremis* è stata ulteriormente prorogata a fine gennaio 2014.

Cogliamo occasione per porgervi i nostri migliori auguri per le festività natalizie e per l'anno nuovo

CONTOR



Dott. Werner Teutsch